



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA)

e-mail: [SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT) - sito internet: [www.iccampagnacapoluogo.edu.it](http://www.iccampagnacapoluogo.edu.it)

Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C - C.F. 91053340658

Ai docenti dell'Istituto Comprensivo  
SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Atti  
Sito web

## Oggetto: Adempimenti del Personale Docente - Compilazione registro elettronico

In ordine all'uso del registro elettronico utilizzato presso questo Istituto, a partire dall'a.s.2016/2017, si ritiene opportuno e altresì utile ricordare alle SS.LL. quanto disposto, in merito, dalla normativa vigente:

- il registro del docente si connota quale documento amministrativo strumentale alla registrazione delle attività didattiche e formative esperite in classe;
- la valenza e tenuta del suddetto documento sono regolate da precise norme che ne hanno statuito e ribadito la coerenza: in particolare, si consultino, quali riferimenti normativi il D.M. 5 maggio 1993 e la C.M. n.252 del 1978;
- la responsabilità e l'obbligo di registrazione del registro personale riguardano anche il registro elettronico, introdotto nell'ordinamento scolastico dall'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 al Titolo II specifica, tra l'altro, che "... a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale.... A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti sono tenuti ad adottare registri on line e ad inviare le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico." L'applicativo "registro elettronico", dunque, viene introdotto **DA UNA LEGGE** per consentire la dematerializzazione e lo snellimento delle procedure, nonché per garantire e promuovere l'accesso all'informazione da parte delle famiglie.
- ogni docente ha il dovere di compilare diligentemente il registro personale e tale redazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento del consiglio di classe/interclasse e per certificare le valutazioni degli alunni;
- si sottolinea, pertanto, l'obbligo della corretta compilazione del registro personale del Docente che documenta il lavoro svolto;
- il registro del docente, come ogni atto pubblico, non può essere contraffatto, né distrutto, senza incorrere in sanzioni di legge o/e in sanzione disciplinare;
- il registro del docente deve essere costantemente controllato, documentato, aggiornato nelle sue specifiche parti (firma docente, rilevazioni assenze alunni, registrazione delle attività didattiche, caricamento voti et cetera) e in tal senso ogni effettiva inadempienza potrebbe risultare suscettibile di specifica contestazione di addebito disciplinare da parte del Dirigente Scolastico: si ricordi, altresì, che il CCNL vigente prevede tra gli obblighi della funzione docente la valutazione e la compilazione degli atti ad essa relativi;

- i predetti adempimenti devono essere garantiti e assolti, sia perché si ottemperi ai doveri d'ufficio, sia perché sia consentito ai genitori degli studenti di poter consultare il registro elettronico correntemente compilato, documentato e aggiornato.

Le SS.LL. sono, pertanto, tenute ad ottemperare a quanto sopra rappresentato in ordine all'efficacia dell'attività amministrativa sottesa all'utilizzo, alla compilazione, alla tenuta del registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico  
*Dott.ssa Rosaria Colantuono*  
( Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)